COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRATTO DI LAVORO MISTO

R.C. PROFESSIONALE DIPENDENTI

R.C. PROFESSIONALE CONSULENTE

R.C. CAPOFAMIGLIA

ANNO 2027

Polizza RC PROFESSIONALE

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono per:

Istituti di credito e altri:	Istituti di credito e altri: Enti creditizi, Enti finanziari, Imprese che applicano il C.C.N.L. quali (Assicredito, Acri - non più esistenti ma sostituiti da ABI); ABI e Federcasse e loro contratti complementari e/o assimilabili, (Ascotributi, Equitalia Spa – non più esistenti ma sostituiti da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e EQUITALIA GIUSTIZIA SPA e RISCOSSIONE SICILIA SPA e loro contratti complementari e/o assimilabili, Impresa/Società di Assicurazione e di Uffici Postali e loro contratti complementari e/o assimilabili
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso
Perdite patrimoniali:	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose
Scoperto:	La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Franchigia:	Parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Danni:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) **Garanzia "Perdite Patrimoniali e non Patrimoniali"**

- La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge di **perdite patrimoniali e non patrimoniali** involontariamente cagionate a Terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidategli nella loro qualità di dipendenti (anche temporanei o interinali).
- La garanzia comprende sia i danni di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente **nei confronti dei Terzi**, sia le somme che, a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa, l'Assicurato debba corrispondere all'Istituto di Credito che abbia risarcito il danno a Terzi.
- L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizione di "perdite patrimoniali" ferma comunque l'esclusione di cui al successivo art. 7).
- La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e **regolato dal C.C.N.L. e relative Leggi di riferimento** e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a carico dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza dell'Assicurato, fermo restando l'esclusione dei casi di dolo.
- Le sanzioni, multe, ammende, nel caso di azione di rivalsa da parte dell'Istituto di credito nei confronti dell'assicurato, fino ad un massimale di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
- L'assicurazione vale anche per l'attività di estimatore di pegni per un massimale per sinistro/anno di € 7.500,00 con franchigia per sinistro di € 500,00 per categorie merceologiche di oro, diamanti e orologi.
- Copertura del Sevizio Bancomat, Bancomat evoluti, casse assistite, cassa virtuale in remoto, ecc.

b) **Garanzia danni**

- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata compreso il rischio dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti; in caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente garanzia opererà in secondo rischio.

Art. 2 DESTINATARI DELLA COPERTURA
La garanzia è operante per tutti i dipendenti (anche se temporanei e/o interinali) di ogni ordine e grado operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Istituti di Credito e/o altri Enti di appartenenza.

Art. 3 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"
Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli, qualsiasi altro parente od affine anche se conviventi, nonché altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello "stato di famiglia".

Art. 4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 120 mesi (10 anni) prima dell'adesione del dipendente Assicurato.
L'assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 60 mesi (5 anni) dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché l'evento si sia verificato durante la vigenza della polizza ed a condizione che, nell' arco temporale sopra indicato, permanga l'iscrizione dell'interessato alla Fabi.
È inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, e che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi.
Qualora nel corso del periodo assicurativo venga meno, per qualunque motivo, l'iscrizione alla Fabi, la copertura assicurativa cesserà e la relativa quota di premio rimarrà comunque acquisita dall'Impresa Assicuratrice.

Art. 5 MASSIMALI, PREMIO LORDO ANNUO
"SINGOLE OPZIONI".
Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto.
I premi sono come da relativa tabella di adesione (*VEDI TABELLA*).

Art. 6 INIZIO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSICURATI
Per tutti gli Assicurati, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio (avvenuto con bonifico bancario avente valuta compensata), effettuato direttamente e/o tramite le strutture nazionali o periferiche dei propri sindacati di appartenenza, sul conto corrente di AON SPA, semplice depositaria dei premi.
L'assicurazione scade il 31.12 di ogni anno, senza obbligo di comunicare disdetta.
La volontà dell'Assicurato di rinnovare l'assicurazione per un ulteriore periodo indicato nella scheda di adesione può avvenire attraverso il pagamento del premio di rinnovo entro il termine massimo di 15 giorni, ferme restando le garanzie di polizza.

Art. 7 ESCLUSIONI
La garanzia non vale per i danni:
a) derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 1 - lettera a), 3° comma nonché art. 1 lettera b) delle successive Condizioni Particolari;
b) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
c) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 1, lettera a), 3° comma delle successive Condizioni Particolari;
d) derivanti alla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi;
e) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (maneggio di denaro);
f) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose, disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale;
g) derivanti da attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione, sindaci o membri di organismi di vigilanza di Enti o Società;
h) conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
i) conseguenti ad azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro) conseguenti all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
j) conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers;
k) conseguenti a perdite patrimoniali derivanti da comportamento colposo e/o da situazioni note al dipendente assicurato al momento dell'adesione alla presente copertura;

l) conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, inflitte direttamente al dipendente, dalle autorità governative (antimafia e legislazione assimilabile).

Art. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono comunque a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato nel limite di un quarto del massimale e riferibile ai casi previsti nell'art. 1 (Oggetto dell'assicurazione).

Art. 9 FRANCHIGIE E SCOPERTI
La franchigia e lo scoperto si intendono abrogati.

Art. 10 DENUNCIA SINISTRI - LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Alla Società deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 20 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza entro il limite del massimale stabilito, sulla scorta della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di Credito di appartenenza attestante l'intervenuto pagamento del danno.

Art. 11 VINCOLO DI SOLIDARIETA'
Nel caso in cui il Danno risarcibile ai sensi della presente polizza sia cagionato congiuntamente dall'Assicurato e da altri soggetti, anche non assicurati ai sensi della presente polizza, la Società risponderà esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato, fatta salva l'ipotesi di responsabilità solidale ai sensi di legge.
In deroga a quanto precede, qualora l'Assicurato sia tenuto in via solidale al risarcimento dell'intero danno, la Società terrà indenne l'Assicurato per l'importo che lo stesso sia obbligato a pagare al terzo danneggiato, entro il limite del massimale di polizza, salvo il diritto di regresso nei confronti dei coobbligati per la quota di rispettiva competenza.
Resta inteso che la garanzia non opera per le quote di responsabilità ascrivibili a soggetti diversi dall'Assicurato, salvo quanto previsto in materia di responsabilità solidale, e nei limiti di quanto effettivamente corrisposto dall'Assicurato.
La presente estensione vale, per ogni singolo assicurato, fino al limite massimo per sinistro ed anno pari a una volta e mezzo il massimale scelto in fase di sottoscrizione del contratto.

Art.12 ALTRE ASSICURAZIONI
Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 11) **VINCOLO DI SOLIDARIETA'** è inteso che in caso di coesistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio la presente garanzia è valida esclusivamente a completamento od in eccesso a quanto già assicurato con altra assicurazione e pertanto solo in sub-ordine sarà operativa sulla base di quanto previsto dall'art. 1910 del C.C. (assicurazione presso diversi Assicuratori).

Art. 13 ATTIVITA' ASSICURATIVA
Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione, si intende compresa l'attività assicurativa svolta dal personale/dipendente degli "Istituti di Credito e altri" in conformità al nuovo testo sulle assicurazioni di cui D. Lgs 209/2005, regolamento n. 5 del 16.10.2006 e loro successive modifiche e/o integrazioni.
Tale estensione è efficace nei confronti del personale/dipendente che sia in regola con la formazione/aggiornamento professionale prevista da leggi e regolamenti.
Quanto previsto dall'Art. 7 lettera d) delle esclusioni, che si intende confermato, deve intendersi esclusivamente riferito a contratti assicurativi a contraenza e/o che riguardino coperture assicurative a favore dell'Istituto di Credito, Enti e Aziende Assimilabili e/o Casse interne e/o esterne (di assistenza o previdenza).
L'Assicurazione non opera comunque in tutti i casi di ritardi nel pagamento dei premi assicurativi.

Art. 14 PRIVACY
Copertura per danni derivanti dalla violazione normativa Privacy per un massimale per sinistro/anno di 150.000 €.

Polizza RC PROFESSIONALE CONSULENTE FINANZIARIO LIBERO PROFESSIONISTA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 ASSICURATO
L'Assicurato è un dipendente bancario, iscritto ad **ASSONOVA**, che per il proprio Istituto opera in qualità anche di consulente finanziario e risulta iscritto anche all'Albo unico dei consulenti finanziari con delibera dell'Organismo di Vigilanza.

Lo stesso Assicurato dipendente ha sottoscritto un regolare contratto con il proprio Istituto di Credito di appartenenza, come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (Libero Professionista) per la promozione ed il collocamento in esclusiva (monomandatario) di: • servizi d'investimento; • prodotti assicurativi; • prodotti e servizi bancari e finanziari; disciplinata dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalle proprie Mandanti, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: riferimento al Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato ("TUB"), al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato ("TUF"), al Decreto Ministeriale 11 novembre 1998, n. 472 recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (oggi Albo unico dei consulenti finanziari); al Regolamento Intermediari adottato dalla Consob il 15 febbraio 2018 con delibera 20307, al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e relativa norma di attuazione e orientamenti delle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia e IVASS); la normativa in materia di contrasto del fenomeno preventivo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato ("Normativa Antiriciclaggio") e alla relativa disciplina di attuazione, nonché il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("Normativa Privacy") e il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("Normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti")

Art. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
a) Garanzia "Perdite Patrimoniali" Vittoria Assicurazioni S.p.A. risponde delle somme che l'Assicurato è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi - compresi i clienti - in conseguenza di errori professionali dovuti a un fatto colposo, commesso nell'esercizio della promozione/collocamento dei servizi sopra indicati, nella funzione di Intermediario – Agente, regolamentata dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalle proprie Mandanti, come riportate in premessa. La garanzia è estesa ai danni arrecati a Terzi in conseguenza di: perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, se ciò non è avvenuto a seguito di rapina, furto o incendio. Ciò a parziale deroga della definizione di "Perdite Patrimoniali".

b) Garanzia danni corporali e materiali Vittoria Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti. In caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente garanzia opererà in secondo rischio.

c) Legge Privacy (Regolamento UEn.679/2016) L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali: - se conseguenti a fatti involontari e che non derivano da comportamento illecito continuativo e - se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente. La garanzia non comprende quanto comunque ascrivibile alle responsabilità del/dei DATA PROTECTION OFFICER. La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza, riferito all'opzione prescelta,

fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/4 del massimale stesso con il massimo comunque di 150.000 €.

Art. 3 MASSIMALI E PREMIO LORDO ANNUO FORMA A "SINGOLE OPZIONI"
Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto. opzione garanzia/massimali assicurati premio annuo lordo pro-capite R.C. Professionale con contratto misto nella sua veste di Dipendente che opera in Banca e di Lavoratore Libero Professionista che opera come Consulente Finanziario:

Massimale per sinistro 60.000 € e per anno 120.000 € premio 70 €
Massimale per sinistro 100.000 € e per anno 200.000 € premio 96 €
Massimale per sinistro 200.000 € e per anno 400.000 € premio 102 €
Massimale per sinistro 500.000 € e per anno 500.000 € premio 260 €
Massimale per sinistro 500.000 € e per anno 1.000.000 € premio 280 €
Massimale per sinistro 1.000.000 € e per anno 1.000.000 € premio 368 €
Massimale per sinistro 1.000.000 € e per anno 2.000.000 € premio 415 €

Art. 4 DESTINATARI DELLA COPERTURA
La garanzia è rivolta a tutto il personale iscritto ad **ASSONOVA** di ogni ordine e grado, che ha sottoscritto un contratto come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (Agente), e regolarmente iscritto: • all'Albo unico dei consulenti finanziari come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di cui all'art. 31, comma 4, del Testo Unico della Finanza, • al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dell'IVASS(RUI).

Art. 5 INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione se originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo. Se il sinistro si realizza attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione, l'assicurazione vale per le richieste effettuate entro i 5 anni dalla cessazione purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

ART. 6 FRANCHIGIE E SCOPERTI
La garanzia è prestata con una franchigia del 10% con un minimo di 250 € e un massimo di 2.500 €.

ART. 7 GARANZIA DOPO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÁ
L'assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché l'evento si sia verificato durante la vigenza della polizza ed a condizione che, nell'arco temporale sopra indicato, permanga l'iscrizione dell'interessato ad **ASSONOVA** o alla **FABI.**

DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intendono:
- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Società: l'impresa assicuratrice;
- per Premio: la somma dovuta alla Società;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 ASSICURATI
L'Assicurazione è operante per gli Iscritti/Associati anche Pensionati/Esodati alla FABI (i dipendenti anche se temporanei e/o interinali), e i componenti dei loro nuclei famigliari risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia" nonché i figli conviventi e/o residenti con il coniuge non bancario, risultanti dallo stato di famiglia di quest'ultimo, se separato e/o non più convivente con il coniuge bancario già assicurato con la presente polizza.

Art. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale concordato ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dell'ambito della vita privata, comprendendo i danni derivanti e per i fatti commessi da:
- figli anche se affidati al coniuge divorziato, oppure figli minori affidati temporaneamente ad altri familiari, ovvero quando sono affidati ad altre persone non facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato che svolgono temporaneamente a titolo gratuito l'attività di sorveglianza. In questo caso è assicurata la responsabilità delle suddette persone, anche se non conviventi con il Contraente/Assicurato;
- minori e persone "alla pari" temporaneamente ospiti degli Assicurati;
- "baby sitter", "personale a ore" e "addetti ai servizi domestici", anche se prestatori d'opera occasionali;
- persone incapaci di intendere e volere poste sotto la sorveglianza degli Assicurati.
- figli minori dell'Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un'invalidità permanente.

L'assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto alla lett. b) dell'art. 3) anche la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

Sono compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti fatti:

Responsabilità Civile della vita domestica
La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante da:
a) proprietà di unità immobiliari purché situate sul territorio italiano, anche locate a terzi;
b) conduzione dei locali costituenti la dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato compresa l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria nonché, in qualità di committente, di lavori di manutenzione straordinaria affidati a terzi, anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
c) responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione; la garanzia opera per i danni materiali e diretti causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio all'abitazione condotta in affitto dall'Assicurato conduttore e/o dal suo nucleo familiare. Inoltre, se l'abitazione è concessa in affitto ammobiliata, la garanzia è estesa all'arredamento del locatore;
d) danni subiti da cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i motivi di carattere professionale e commerciale

e) caduta di antenne o parabole televisive non centralizzate, installate sul tetto o sul balcone dell'abitazione;
f) danni causati da spargimento d'acqua e da rigurgiti di sistemi di scarico;
g) proprietà ed uso di apparecchi domestici, bombole di gas, compresi apparecchi audio ed audiovisivi;
h) intossicazione ed avvelenamenti da cibi o bevande causati agli ospiti.

Responsabilità Civile per infortuni domestici
La Società si obbliga al risarcimento:
i) delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto;
j) delle somme spettanti al prestatore di lavoro infortunato (o agli aventi causa di questo in caso di suo decesso), purché l'infortunio abbia determinato la morte o una invalidità permanente;
k) delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per i danni corporali subiti dagli "addetti ai servizi domestici", "personale a ore", "baby sitter" e persone "alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni;
l) della porzione di danni non rientranti od eccedenti le indennità previste dalla legge a carico dell'INAIL.

Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport
La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante da:
m) giardinaggio compreso l'uso di attrezzature da giardino;
n) partecipazione degli Assicurati, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, compresa anche la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
o) la partecipazione ad attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui faccia parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà così come normato dalle leggi in proposito;
p) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela ivi comprese le lesioni ai terzi trasportati;
q) esercizio di attività ricreative non retribuite;
r) pratica di sport a livello dilettantistico;
s) pratica attività sciistica ai sensi dell'art. 30 decreto Legislativo n. 40/2021;
t) proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo;
u) proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti. La garanzia si estende inoltre alla responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i suddetti animali, a condizione che non svolgano tale attività a titolo professionale;
v) l'utilizzo dei Droni (SAPR) di massa operativa al decollo fino a 900 grammi, a condizione che l'utilizzo di quest'ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento del sinistro disciplinate dal regolamento ENAC ed. III e successive modifiche;
w) pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito. Per agli autocaravan è compreso il rimessaggio e l'utilizzo durante la sosta in aree non adibite o riservate a campeggio, fermo l'eventuale diritto di rivalsa sui titolari dei campeggi, rimessaggi o altre aree;
x) danni alle cose di proprietà dell'albergatore durante la permanenza in hotel, alberghi, pensioni, B&B, ostelli e simili;
y) l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro.

Responsabilità Civile della strada
z) utenza della strada in qualità di pedone;
aa) proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai giocattoli a motore, nonché alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario ed a carrozzette elettriche per disabili;
~~bb) danni provocati da monopattini elettrici con un massimale per sinistro di 150.000 €;~~
cc) guida di figli minori per la responsabilità civile per danni a terzi (trasportati e non), in relazione a veicoli in genere, quando alla guida si trovi, all'insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l'affidamento, il figlio minorenne dell'Assicurato;
dd) guida di figlio minore non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
ee) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso, la presente estensione opera qualora non presente nella copertura RC auto.

Responsabilità Civile Privacy
ff) La Società si impegna a risarcire i danni derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016), -, i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato – sempreché con lo stesso conviventi e come tali risultanti dal Certificato di Stato di famiglia – determinati da comportamenti afferenti a:
pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.
La copertura opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione ai social network e alle piattaforme internet sopramenzionate.
La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di 5.000 €.

Art. 3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione non è operante per i danni:
a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerci ed arti, fatta eccezione di quelle dipendenti da collaborazione domestica;
b) causati con dolo dell'Assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
c) derivanti da proprietà, possesso, uso o guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera p), v), aa), bb), cc), dd) ed ee);
d) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
e) da furto, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera d);
f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
h) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2 lettera a) e b); j) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
i) da incendio esplosione o scoppio salvo quanto previsto all'art. 2 lettera b), c), d), x) e y);
j) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di armi fatto salvo quanto previsto all'art. 2 lettera t) nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
k) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
l) derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente amianto in qualunque forma o misura.

Art. 4 DOVE ASSICURA
L'assicurazione vale per i danni che avvengono nei limiti territoriali del Mondo intero.

Art. 5 MASSIMALE ASSICURATO
La Società risarcisce la somma, sino alla concorrenza di 1.250.000 € che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a Terzi, per morte, lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. 6 DENUNCIA DI SINISTRO
L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro al Broker di competenza entro 20 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 7 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"
Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello stato di famiglia nonché altri parenti od affini se conviventi.

Art. 8 SECONDO RISCHIO/DIFFERENZA DI CONDIZIONI
In caso di coesistenza di altre assicurazioni i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza opereranno:
1) in secondo rischio per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base alle altre assicurazioni;
2) in primo rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non coperte dalle altre assicurazioni.

Art. 9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Si conviene che anche in caso di tacitazione delle parti lese in sede penale, la Società assisterà l'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione stessa.
Nel caso in cui la tacitazione avvenga durante la fase istruttoria e vi sia rinvio a giudizio dell'imputato, l'assistenza legale verrà anche fornita sino ad esaurimento del primo grado di giudizio.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giudizio penale.

Art. 10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7) DENUNCIA DI SINISTRO tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata a AON SPA o alla Direzione della Società.